

LAVORO**La "carica" dei 21 addetti all'Ufficio stampa della Regione Sicilia assunti senza concorso**

CORTE COSTITUZIONALE - ordinanza 28 maggio 2014, n. 146 - Pres. Silvestri, Red. Napolitano - (giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra F.G. ed altro e la Presidenza della Regione siciliana ed altro con ordinanza del 27 maggio 2013, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2013) - (sulla q.l.c. dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 che disciplina l'assunzione di giornalisti preposti all'ufficio stampa e documentazione costituito presso la Presidenza della Regione siciliana, nominati su domanda comprovante i soli requisiti professionali).

1. Giustizia costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale - Intervento di soggetti terzi che nn siano parte del giudizio - Condizioni di ammissibilità - Individuazione - Fattispecie.

2. Lavoro - Lavoro presso la P.A. - Regione Sicilia - Giornalisti preposti all'ufficio stampa e documentazione costituito presso la Presidenza della Regione siciliana, nominati su domanda, comprovante i requisiti professionali - Disciplina prevista dall'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 - Questione di legittimità costituzionale - Sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione - Manifesta inammissibilità - Va dichiarata.

1. E' inammissibile, in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, l'intervento in giudizio spiegato da alcune associazioni professionali (nella specie l'Associazione siciliana della stampa e la sezione Assostampa Provinciale di Palermo), atteso che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile solo laddove essi siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (1) (ha osservato la Corte che nella specie le associazioni intervenienti non erano parti del giudizio da cui traeva origine la questione di legittimità costituzionale in discussione, né risultavano essere titolari di un interesse qualificato inerente in modo diretto al rapporto sostanziale in esso dedotto, di tal che esse sono investite soltanto da effetti riflessi della pronuncia della Corte costituzionale).

2. Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione - dell'art. 11, comma 3, della legge della Regione siciliana 6 luglio 1976, n. 79 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione democratica sull'attività della Regione), il quale - ad avviso del giudice remittente - prevedrebbe l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra il giornalista nominato come addetto all'Ufficio stampa e la Regione siciliana (2).

(1) Cfr. ex plurimis, Corte cost., sentenze n. 237, n. 231, n. 134, n. 116 e n. 85 del 2013, in LexItalia.it, pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/ccost 2013-07-24.htm> pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/ccost 2013-07-23-2.htm> pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/ccost 2013-06-05-5.htm> e pag. <http://www.lexitalia.it/p/13/ccost 2013-05-09-2.htm> sentenze n. 272 e n. 223 del 2012, ivi, pag. <http://www.lexitalia.it/p/12/ccost 2012-12-06-1.htm> e pag. <http://www.lexitalia.it/p/12/ccost 2012-10-11-2.htm> ordinanze n. 318 e n. 156 del 2013.

(2) Ha osservato la Corte che il Tribunale di Palermo remittente ha limitato le proprie censure al solo comma 3 dell'art. 11 citato, omettendo tuttavia di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover applicare

la disposizione censurata, ai fini della decisione del ricorso che ha ad oggetto la richiesta di applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

Tale omissione si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione.

Un ulteriore profilo di inammissibilità discende dalla insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, atteso che il rimettente non ha fornito nessuna indicazione in ordine alle modalità con cui si è atteggiato, in concreto, il rapporto di lavoro dei ricorrenti, non avendo specificato quali siano state le modalità di instaurazione dello stesso, né se fosse stato previsto o non un termine di durata, ovvero se questo fosse in qualche modo legato al mandato del Presidente della Regione.

Inoltre, il rimettente non ha specificato che cosa sia accaduto al rapporto in occasione della elezione dei diversi Presidenti succedutisi dal 1991 al 2012, e neppure quali fossero la tipologia e le caratteristiche delle prestazioni richieste ai giornalisti; tali omissioni, precludendo alla Corte costituzionale di vagliare la effettiva applicabilità della disposizione censurata alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, si risolvono in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

Inoltre, il Tribunale, nel sollevare la questione di costituzionalità, muove dal presupposto per cui l'art. 11 della legge reg. n. 79 del 1976 configurerebbe il rapporto di lavoro tra i giornalisti nominati come addetti all'Ufficio stampa e la Regione siciliana in termini di lavoro subordinato, senza tuttavia prevedere che l'instaurazione di tale rapporto debba avvenire tramite pubblico concorso; nel motivare la rilevanza della questione, il rimettente afferma che l'applicazione della citata disposizione «comporterebbe la qualificazione del recesso intimato dall'Amministrazione regionale come licenziamento e la declaratoria di illegittimità del licenziamento in oggetto» con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, mentre la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma «porterebbe ad una pronuncia all'evidenza di segno diametralmente opposto, essendo legittimo risolvere ad nutum un rapporto di collaborazione fiduciaria».

Tale argomentazione appare evidentemente incongrua e contraddittoria atteso che, da un lato, il rimettente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in quanto essa configurerebbe un rapporto di lavoro subordinato senza prevedere l'accesso tramite concorso, mentre, dall'altro lato, afferma che la dichiarazione di illegittimità costituzionale – la quale, per le argomentazioni da lui svolte, discenderebbe proprio dalla natura subordinata del rapporto – comporterebbe la qualificazione dello stesso in termini di lavoro autonomo; tale conclusione deve ritenersi senz'altro illogica rispetto alle premesse da cui lo stesso rimettente muove per sollevare la questione.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-05-28-4.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina